

L'Assessore

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2007 | 313570
del 07/12/2007

Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Alle Associazioni delle Imprese che svolgono attività funebre:

- Asnaf&As,
- Feder Co F. It
- Feniof

Oggetto: Autorizzazioni allo svolgimento dell'attività funebre ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004 – Chiarimenti e richiesta dati.

Con la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) si è inteso promuovere la qualificazione l'esercizio dell'attività imprenditoriale di onoranze funebri, con l'intento di assicurare condizioni e requisiti idonei a garantire il corretto svolgimento e dunque di tutelare l'utente dei servizi funebri, anche in considerazione del particolare momento psicologico nel quale si trovano coloro che accedono a tali servizi.

Data la complessità e l'innovatività della regolamentazione regionale, sono stati emanati provvedimenti successivi (Deliberazioni Giunta regionale n. 156/2005 e n. 163/2006) volti a determinare e chiarire le modalità generali ed i requisiti dei quali devono risultare in possesso le imprese funebri per ottenere l'autorizzazione ed assicurare uniformità di comportamenti ed interpretazioni sul territorio regionale.

Nonostante tali puntualizzazioni, le Associazioni rappresentative delle imprese funebri lamentano che la legge regionale non ha avuto un'applicazione omogenea ed uniforme.

Ed effettivamente, nella prassi applicativa sono emerse nei diversi Comuni del territorio differenti interpretazioni relativamente ai titoli abilitanti all'esercizio dell'attività funebri.

40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 21 – Tel. 051.6397150 – 051.6397151 – Telefax 051.6397050
e-mail: sanita@regione.emilia-romagna.it

a uso interno		DP	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
					Classif.	3524	600	80	70		Fasc.	2007	1	

In particolare, ad essere oggetto di applicazioni distorte è risultata la disposizione contenuta nella delibera 163/2006, in base alla quale un'impresa di onoranze funebri può avvalersi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di accordi contrattuali intrattenuti con un'altra impresa funebre già autorizzata.

Sul punto appare doveroso un richiamo ad un'interpretazione corretta e necessariamente restrittiva di tale disposizione: tale facoltà, infatti, risulta ammissibile – alla luce degli obiettivi generali di qualificazione delle imprese fatti propri dalla normativa regionale – esclusivamente nell'ambito di contesti territoriali o di piccole dimensioni, qualora sia necessario assicurare la continuità del servizio e tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in siffatto modo non può permettere di abilitare un soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale.

I presupposti che suffragano il ricorso a tale eccezionale istituto devono ricorrere non alternativamente, bensì congiuntamente e l'accordo contrattuale stipulato dovrà presentare le caratteristiche di legge dell'appalto di servizi, altrimenti configurandosi un'ipotesi illecita di intermediazione di mano d'opera.

Al fine di agevolare l'istruttoria valutativa da parte dei comuni sui soggetti richiedenti il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, va sottolineato ulteriormente che, in presenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre venga già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non risulta ammissibile il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre a soggetti che esibiscono requisiti sul personale attraverso i sopra citati accordi o altre forme contrattuali.

Più in generale, al fine di verificare la complessiva applicazione della l.r. 19/2004 e dei suoi provvedimenti attuativi, si chiede con la presente ai Comuni in indirizzo di fornire dati ed informazioni, anche in forma aggregata, circa il numero delle imprese autorizzate nel proprio ambito territoriale e le modalità ed i titoli delle quali esse si sono avvalse per l'ottenimento dell'autorizzazione, con preghiera di trasmettere le informazioni richieste entro il 15 gennaio 2008 al Servizio Sanità Pubblica, della Direzione Generale sanità e politiche sociali di questa Regione.

Tale verifica consentirà alla Regione di esprimersi sull'andamento delle previsioni di legge e, al fine di garantire condizioni di uniformità, di esercitare le eventuali ed opportune funzioni di indirizzo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della l.r. 19/2004.

Sin da ora, si coglie comunque l'occasione per richiamare i Comuni ad una puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti, tanto nel rilascio delle autorizzazioni, quanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essi spettanti nei confronti del concreto esercizio dell'attività da parte delle imprese.

Distinti saluti.

Giovanni Bissoni

